vinetur

Unione Italiana Vini pubblica le prime indicazioni sulle norme UE sugli imballaggi per le cantine

Per le bottiglie riempite prima del 12 agosto occorre dimostrare caso per caso quando l’imballaggio è stato immesso sul mercato

mercoledì 25 novembre 2026



Mercoledì Unione Italiana Vini ha pubblicato quelle che definisce le prime indicazioni pratiche per le cantine su come applicare le nuove norme dell’Unione europea sugli imballaggi, con particolare attenzione alle scorte già in cantina, alle responsabilità degli operatori, ai documenti di conformità e all’uso dei codici QR sulle etichette dei vini.

Le indicazioni rispondono alle domande emerse dall'avvio, il 12 agosto, dell'applicazione più ampia del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, noto come PPWR. Secondo UIV, l'entrata in vigore del nuovo regime ha creato incertezza operativa per le aziende vinicole, perché il regolamento non prevede un periodo transitorio generale e perché molti obblighi dipendono da quando si considera che un imballaggio sia stato immesso sul mercato.

La questione è particolarmente importante per il settore vitivinicolo, in cui i prodotti possono essere imbottigliati molto prima della vendita e alcuni vini restano a invecchiare per periodi prolungati. UIV ha riferito che le aziende chiedono chiarimenti su come trattare le bottiglie già riempite e chiuse prima del 12 agosto, oltre che i vini destinati a un lungo affinamento.

Nelle indicazioni pubblicate attraverso Il Corriere Vinicolo, UIV ha spiegato che uno dei principali elementi emersi dai confronti con le istituzioni è che il fattore decisivo non è semplicemente la data di produzione del vino. Il criterio determinante è invece il momento in cui l'imballaggio viene immesso sul mercato. Per il vino già riempito e chiuso prima del 12 agosto, UIV ha affermato che la documentazione relativa al lotto e alla chiusura dell'imbottigliamento può risultare particolarmente importante per dimostrare lo status del prodotto. Ha aggiunto, tuttavia, che la valutazione non è automatica e va effettuata caso per caso, sulla base delle circostanze specifiche.

UIV ha dichiarato che i chiarimenti sono il risultato di diverse settimane di contatti a livello europeo e nazionale. Dopo un incontro del 15 settembre tra CEEV, l'organizzazione europea del settore vitivinicolo, e la Commissione europea, l'associazione italiana ha riferito di aver convocato il 22 settembre un tavolo di lavoro politico, normativo, tecnico e sulla sostenibilità, per raccogliere e organizzare le domande delle aziende associate. Sono seguiti colloqui con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, noto come MASE, e un webinar il 5 ottobre, organizzato con Anformape e con la partecipazione di Pietro Cucumile, della Direzione generale per l'economia circolare e le bonifiche del ministero.

Tra gli argomenti affrontati, UIV ha sottolineato la distinzione tra i ruoli di fabbricante e produttore previsti dal nuovo quadro normativo. Secondo l'associazione, le due qualifiche possono coesistere nella stessa azienda, ma comportano obblighi diversi: un aspetto con conseguenze pratiche per le cantine, chiamate a stabilire chi nella filiera sia responsabile degli adempimenti di conformità.

L'associazione ha inoltre richiamato le questioni relative alle dichiarazioni UE di conformità, richieste dal nuovo quadro normativo per determinati obblighi sugli imballaggi. UIV ha affermato che le aziende potrebbero organizzare la documentazione per famiglie di imballaggi tecnicamente omogenee, anziché trattare ogni imballaggio come un caso a sé stante. Se accettato nella pratica, questo approccio potrebbe ridurre parte degli oneri amministrativi.

Un'altra questione riguarda le informazioni digitali in etichetta. Le aziende vinicole ricorrono sempre più spesso ai codici QR per fornire informazioni su ingredienti e valori nutrizionali; secondo UIV, le informazioni relative al PPWR possono essere integrate negli strumenti digitali già in uso, purché le diverse sezioni siano chiaramente separate. Il punto è rilevante per i produttori che vogliono evitare etichette sovraffollate continuando al contempo a rispettare i diversi obblighi informativi dell'UE.

UIV ha inoltre riferito che il MASE ha pubblicato uno strumento online di autovalutazione per aiutare le aziende a determinare la propria qualifica giuridica ai sensi del regolamento e a comprendere meglio ruoli e responsabilità nella filiera. Per le cantine che acquistano bottiglie, chiusure o altri imballaggi da terzi, indicazioni di questo tipo possono essere importanti per stabilire quali registri conservare e quali adempimenti spettino al fornitore dell'imballaggio o alla cantina stessa.

La posta in gioco va oltre l'interpretazione giuridica. Per i produttori di vino e le altre aziende del settore delle bevande che vendono nell'UE, le regole sui tempi di immissione sul mercato possono incidere sulle scelte relative agli imballaggi, sulla gestione delle scorte e sui controlli documentali. Le aziende con giacenze imbottigliate prima del 12 agosto potrebbero dover verificare come dimostrare quando i prodotti sono stati chiusi e come classificare le scorte esistenti; quelle che pianificano future uscite potrebbero invece dover rivedere le modalità di raccolta e conservazione dei dati

sugli imballaggi. Il trattamento delle informazioni comunicate tramite codici QR potrebbe inoltre influenzare la progettazione delle etichette e i sistemi digitali di conformità utilizzati nei settori del vino, della birra e dei distillati.

UIV ha dichiarato che i chiarimenti attuali rappresentano solo un primo passo e che il più ampio processo di definizione degli atti di esecuzione europei è ancora in corso. Le cantine operano quindi in un contesto normativo in evoluzione, anche se dai confronti con le autorità nazionali e le associazioni di settore cominciano a emergere le prime interpretazioni pratiche.